

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIETRASANTA E L'ASSOCIAZIONE
“.....” PER LA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE COMMERCIALE A CARATTERE
STRAORDINARIO DENOMINATA “COMPANY STREET FOOD”
DA SVOLGERSI A TONFANO NEI GIORNI 5, 6 E 7 APRILE 2019

L'anno duemiladiciannove addì del mese di, in Pietrasanta, presso la residenza comunale, Piazza Matteotti, 29,

tra:

Il Comune di Pietrasanta, c.f./p.iva 00188210462, per il quale agisce il Sig. _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____ in forza della delega conferitagli dal Dirigente con determinazione dirigenziale. n. _____ domiciliato per la carica in _____ via _____

E

L'Associazione _____, con sede in _____ via _____ n° __ c.f./p.iva _____ nella persona del suo Presidente/legale rappresentante Sig. _____, in forza della facoltà conferitagli dallo statuto (o dal mandato del Consiglio Direttivo n° _____ del _____)

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 36 in data 23 luglio 2009 è stato approvato il “Piano Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche”;
- con deliberazione consiliare n. 8 in data 10 febbraio 2010 è stato approvato il “Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche”;
- l'amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 8/3/2019 ha istituito lo svolgimento di una manifestazione commerciale a carattere straordinario nelle strade e nelle piazze principali di Tonfano nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2019 interamente dedicata al settore enogastronomico con *truck* e gazebo adibiti a *Street Food*;
- con la medesima deliberazione la Giunta Comunale ha demandato all'Area Servizi Del Territorio e alle Imprese la redazione di apposito bando per l'affidamento, a titolo gratuito e mediante pubblica selezione, della gestione della manifestazione commerciale a carattere straordinario a soggetto esterno, purchè si tratti di associazione non a scopo di lucro, regolarmente costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, avente tra le proprie finalità statutarie la valorizzazione e la promozione economico-turistica del territorio, oltre all'adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione.
- con determinazione dirigenziale n. del .././2019 si è proceduto all'approvazione del bando per l'affidamento, a titolo gratuito e mediante pubblica selezione, dell'organizzazione e gestione della manifestazione commerciale a carattere straordinario “COMPANY STREET FOOD” da svolgersi nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2019;
- con determinazione dirigenziale n. ... del, a seguito di procedura selettiva, la gestione della manifestazione commerciale a carattere straordinario “COMPANY STREET FOOD” è stata affidata, a titolo gratuito, all'associazione.....;

Tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Soggetto incaricato, oggetto e durata della convenzione

1. I sopra nominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante della presente convenzione;
2. Il Comune di Pietrasanta, nella persona del delegato del Dirigente dell'Area Servizi Del Territorio e alle Imprese, demanda e accolla all'Associazione “.....” che a mezzo del legale rappresentante sig. accetta a titolo gratuito l'organizzazione della manifestazione commerciale a carattere straordinario “COMPANY STREET FOOD” da svolgersi nelle strade e nelle piazze principali di Tonfano nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2019, come approvata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 8/3/2019

Art. 2

Servizi oggetto dell'affidamento

Il soggetto incaricato dell'organizzazione della manifestazione commerciale a carattere straordinario “COMPANY STREET FOOD” che avrà luogo nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2019 **DEVE** espletare i seguenti servizi:

- a) Ricerca dei partecipanti mediante bando pubblicato sui maggiori mezzi di comunicazione, in cui siano ben evidenziate le caratteristiche della fiera promozionale imposte dal vigente piano (CATEGORIE ECONOMICHE AMMESSE, TIPOLOGIA MERCE AMMESSA, AREE DI OCCUPAZIONE, IMPORTO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, RISPETTO DELLE NORMATIVE DI SICUREZZA, COMPRESA LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 3794 DEL 12/3/2014 IN MERITO ALLE RACCOMANDAZIONI TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER LA INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI MERCATI SU AREE PUBBLICHE, CON LA PRESENZA DI STRUTTURE FISSE, RIMOVIBILI E AUTONEGOZI) e redazione di una graduatoria dell'edizione della fiera, secondo i parametri e i requisiti previsti dal codice del commercio (L.R.T. n. 62/2018);
- b) Assegnazione dei posteggi agli operatori sulla base della graduatoria redatta, con le seguenti modalità:
apposizione di firma da parte di ogni assegnatario su apposito elenco, ordinato per numero di posteggio, in coincidenza del numero di posteggio prescelto;
ricevuta individuale dell'assegnazione del posteggio, in doppia copia (una deve essere consegnata all'assegnatario), contenente il numero del posteggio, le relative dimensioni, il nominativo dell'assegnatario, o suo delegato, e firma;
apposizione di firma da parte di ogni assegnatario sul posteggio prescelto nella planimetria, redatta in adeguata scala, riportante la disposizione dei posteggi;
- c) Trasmissione a mezzo PEC (comune.pietrasanta@postacert.toscana.it) all'Amministrazione Comunale, precisamente all'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche e all'Ufficio Affari Tributari, di copia di tutta la documentazione di cui al punto b) attestante l'avvenuta assegnazione, comprensiva di tutti i dati relativi a ciascun soggetto assegnatario (dati anagrafici e fiscali, categoria economica, articoli posti in vendita, superficie posteggi);
- d) Il soggetto incaricato dell'organizzazione della manifestazione commerciale a carattere straordinario "Luci di Natale":
- dovrà consegnare agli operatori assegnatari del posteggio il bollettino di c.c. postale n. 14431555 (Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche), intestato a Comune di Pietrasanta, causale: suolo pubblico "Company Street Food" – 5-7 aprile 2019. Il bollettino dovrà riportare il nominativo dell'operatore assegnatario del posteggio, il numero del posteggio, il numero dei giorni di occupazione;
 - L'importo del canone dovuto è determinato dalla tariffa forfetaria giornaliera pari ad € 15,00.
 - dovrà ritirare la ricevuta di avvenuto pagamento al momento dell'assegnazione del posteggio.
 - dovrà consegnare le ricevute di avvenuto pagamento all'Ufficio Affari Tributari, unitamente alla relazione di cui all'art. 6 della convenzione medesima. Delle eventuali discordanze tra il pagato e il dovuto ne risponderà direttamente l'Associazione, salvo la richiesta del maggiore danno.
- e) presentazione di polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile che ritenga indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi danno;
- f) presentazione di elaborato grafico e rendering (facoltativo) indicante la dislocazione e l'ingombro massimo di ciascun posteggio. Sia in fase di progettualità, sia in fase di allestimento della fiera promozionale dovrà essere prestata particolare attenzione al posizionamento dei posteggi con indicazione e descrizione dell'ingombro massimo del banco (automezzo e tende comprese) e, dunque, dell'intera merce esposta. La disposizione dovrà garantire il rispetto delle norme di sicurezza (in particolare dovrà essere sempre garantito il transito di mezzi di soccorso) e il libero svolgimento del mercato settimanale del sabato;
- g) garantire le misure di *safety* così come disciplinato dalla Circolare del Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017 (Circolare Gabrielli) e dalla Circolare Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018 n.11001/1/110 (Circolare Piantedosi);
- h) garantire eventuali misure dettate dalla valutazione del rischio sanitario;
- i) provvedere a comunicare l'evento e le manifestazioni collaterali all'autorità sanitaria (118) e alle forze dell'ordine (Carabinieri e Commissariato di Polizia) e acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie per le manifestazioni collaterali, tramite richiesta all'Amministrazione Comunale;
- l) organizzare il conferimento dei rifiuti in forma differenziata previo accordo con Ersu Spa e seguire ogni diversa istruzione dell'Ufficio Ambiente utile a garantire il decoro dell'area temporaneamente concessa in uso per lo svolgimento dell'iniziativa;
- m) verificare che gli operatori partecipanti siano in possesso dei requisiti di legge e della documentazione necessaria per lo svolgimento della attività da esibire agli organi di controllo quali Polizia Municipale, AUSL ecc;
- n) presentazione di un piano di sicurezza e nomina del relativo responsabile in caso di presenza di mezzi che adoperano GPL;
- o) verificare che alla chiusura della manifestazione il suolo occupato sia liberato da ingombri e da rifiuti e quindi riconsegnarlo all'amministrazione comunale libero e spazzato;
- p) verificare che eventuali allacci all'energia elettrica siano effettuati nel rispetto delle relative norme;
- q) gestione e controllo degli spazi della fiera con i seguenti obblighi:
- Fornire all'amministrazione comunale, prima dell'inizio della manifestazione i nominativi del personale incaricato del servizio, nonché del personale eventualmente incaricato per le sostituzioni;

- Munire il personale incaricato di apposito tesserino e obbligo di essere reperibile mediante apposito stand, box o auto-ufficio nella fiera per il tempo ragionevolmente necessario ad espletare i servizi assegnati;
- Controllo e rilevamento delle presenze e delle assenze in fiera nel rispetto dei parametri e requisiti di legge riportando su apposito registro i dati relativi ai singoli posteggi;
- Effettuazione delle operazioni di controllo e assegnazione dei posteggi rimasti liberi o che siano occasionalmente non occupati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con aggiornamento dei dati relativi ai posteggi sull'apposito registro;

Art. 3 Promozione della fiera

1. Il soggetto incaricato dell'organizzazione della manifestazione commerciale a carattere straordinario "Luci di Natale", dovrà provvedere alla promozione e pubblicità della stessa nelle forme più idonee ed efficaci rendendo al contempo note le modalità operative e di partecipazione. In particolare il soggetto incaricato dovrà divulgare le seguenti informazioni:

- Ubicazione della manifestazione;
- Periodo di svolgimento;
- Numero dei posteggi disponibili ed eventuali specifiche merceologiche;
- Modalità di svolgimento delle operazioni di graduatoria e del servizio in generale;
- Realizzazione di iniziative di animazione e di un'adeguata pubblicità.

Art. 4 Modalità di svolgimento dei servizi

1. I servizi di cui all'art. 2 sono espletati direttamente dal soggetto incaricato dell'organizzazione della manifestazione commerciale a carattere straordinario "COMPANY STREET FOOD", in piena ed ampia autonomia gestionale, nel rispetto delle leggi statali e regionali nell'esercizio del commercio, dei regolamenti comunali, delle normative che regolano i rapporti di lavoro, gli obblighi contributivi, gli aspetti di natura fiscale e tributaria, la tutela della privacy e la sicurezza.

2. Il soggetto incaricato dell'organizzazione della manifestazione commerciale a carattere straordinario "COMPANY STREET FOOD" provvede per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale, "retributivo", assicurativo e di sicurezza a favore dei soci, dei dipendenti e dei volontari eventualmente impiegati nel servizio, che sono sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze e impiegati sotto la sua esclusiva responsabilità.

3. Il soggetto incaricato non potrà sub concedere, in tutto in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione. Non potrà altresì apportare variazioni e modificazioni all'evento così come descritto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 8/3/2019

4. Il soggetto incaricato non potrà richiedere, a nessun titolo, ai partecipanti somme per la partecipazione alla fiera.

Art. 5 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il soggetto incaricato dell'organizzazione della manifestazione commerciale a carattere straordinario "COMPANY STREET FOOD" assume in proprio ogni responsabilità civile e penale che possa derivare, ai sensi di legge, nell'espletamento dell'attività richiesta dalla presente convenzione, per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'incaricato stesso e/o dell'Amministrazione Comunale o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni in convenzione e ad esse riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Si dà atto che il soggetto incaricato dell'organizzazione, al momento della firma del presente atto ha presentato polizza assicurativa, a beneficio dell'Amministrazione comunale e dei terzi e per l'intera durata della manifestazione commerciale a carattere straordinario, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo incaricato in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui in convenzione. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione Comunale, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il soggetto incaricato possa arrecare all'Amministrazione comunale, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui in convenzione, anche con riferimento a servizi, e attività aggiuntive prodotte, da trattamento dei dati personali, ecc...

3. Sono compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione delle attività e a quelle sulle quali si eseguono, nonché tutti i danni alle cose riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

4. Il massimale della polizza assicurativa RCT/RCO ammonta ad euro: € 100.000,00 (euro centomila/00) per ciascuna annualità dell'affidamento per un totale di € 300.000,00 (euro trecentomila/00).

5. La stessa prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Amministrazione comunale, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.

Art. 6

Relazione finale e spese gestionali

1. Il soggetto incaricato della manifestazione commerciale a carattere straordinario "COMPANY STREET FOOD" al termine dell'evento e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni, dovrà produrre all'amministrazione comunale - Ufficio Commercio su Aree Pubbliche - una relazione dettagliata di bilancio e a consuntivo contenente, tra l'altro, il registro delle presenze in fiera, le planimetrie, i servizi svolti, le prestazioni accessorie e collaterali, gli eventuali rapporti economici, a titolo di rimborso spesa, intercorsi con gli operatori in fiera e l'entità degli stessi da riconnettersi anche a servizi aggiuntivi espletati, a firma e sotto la responsabilità del legale rappresentante o presidente.

2. L'ufficio si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato dal soggetto incaricato, in sede di relazione finale, anche mediante interpello degli operatori intervenuti.

Art. 7

Inadempimenti e Penalità

1. L'inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 4 darà diritto all'amministrazione comunale di risolvere di diritto la presente convenzione, determinando l'impossibilità di concorrere all'organizzazione di future eventuali altre manifestazioni da parte del soggetto incaricato;

2. L'inadempimento dei servizi oggetto dell'affidamento di cui all'art. 2 darà diritto all'amministrazione comunale di risolvere di diritto la presente convenzione, determinando l'impossibilità di concorrere all'organizzazione di future eventuali altre manifestazioni da parte del soggetto incaricato;

3. L'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui all'art. 5 è condizione essenziale per l'amministrazione comunale e pertanto l'eventuale inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 5 darà diritto alla stessa di risolvere di diritto la presente convenzione, determinando l'impossibilità di concorrere all'organizzazione di future eventuali altre manifestazioni da parte del soggetto incaricato;

4. La mancata organizzazione ed esecuzione o la sospensione o l'interruzione dei servizi senza giustificato motivo o giusta causa, determina la risoluzione immediata della convenzione e l'impossibilità di concorrere all'organizzazione di future eventuali altre manifestazioni da parte del soggetto incaricato;

5. La mancata produzione nei termini della relazione di cui al comma 1 dell'art. 6 o l'accertata non identità tra la stessa e le dichiarazioni di parte, di cui al comma 2 dell'art. 6 determina l'impossibilità di concorrere all'organizzazione di future eventuali altre manifestazioni da parte del soggetto incaricato, oltre il pagamento di penali pari ad € 3.000;

6. L'accertato mancato rispetto delle norme di legge regolanti, nel complesso, la gestione della fiera determina l'impossibilità di concorrere all'organizzazione di future eventuali altre manifestazioni da parte del soggetto incaricato;

7. In caso di mancata, errata, insufficiente, parziale, etc. compilazione della documentazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), il presidente (o legale rappresentante) del soggetto incaricato risponde in proprio e direttamente dei mancati incassi tributari.

8. L'impossibilità all'organizzazione della manifestazione commerciale a carattere straordinario deve essere comunicato all'amministrazione comunale almeno 30 giorni prima del previsto svolgimento.

Art. 8

Spese

1. Le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell'associazione.

Art. 9

Disposizioni generali e finali

- Il rapporto tra l'amministrazione comunale e il soggetto incaricato si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della L. 27/01/1963 n. 19 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale;
- Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto,

- L'amministrazione comunale sarà sempre esonerata da qualsiasi responsabilità per danni che al soggetto incaricato ed a terzi potessero derivare dalla presente convenzione;
- Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione da stipulare. Qualora ciò non fosse possibile, di ogni controversia sarà competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del foro di Lucca.

IL COMUNE: _____

L'ASSOCIAZIONE: _____

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sig. dichiara di approvare ed accettare specificatamente gli artt: 4, 5, 7 e 8.